



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2011

DISEGNO DI LEGGE 9 febbraio 2011, n. 173

Esercizio della vigilanza ambientale: modificazioni della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente

D'iniziativa del **consigliere Roberto Bombarda**
(Verdi e democratici del Trentino)

Presentato il **9 febbraio 2011**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 9 febbraio 2011, n. 173

Esercizio della vigilanza ambientale: modificazioni della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)*
- Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico)*
- Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*
- Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)*
- Art. 5 - *Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)*
- Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'inquinamento acustico*
- Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)*
- Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)*
- Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 123 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)*

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)

1. L'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca è sostituito dal seguente:

"Art. 21

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti designati dalle associazioni o società titolari di concessioni di pesca, nonché gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

2. La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico)

1. L'articolo 15 della legge provinciale n. 37 del 1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Vigilanza

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il servizio provinciale competente in materia geologica, il personale incaricato dei servizi di polizia mineraria, locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

2. La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

2. L'articolo 16 della legge provinciale n. 37 del 1983 è abrogato.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Il comma 3 dell'articolo 37 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le funzioni di controllo che le disposizioni in vigore affidano all'autorità competente in materia d'igiene e sanità pubblica e al personale incaricato dei servizi di polizia locale, la vigilanza è esercitata anche dai comuni, dal personale incaricato dei servizi di polizia idraulica, stradale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, dal personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, dagli organi di pubblica sicurezza. Inoltre è esercitata dagli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati alla vigilanza, definisce i loro ambiti di competenza e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

1. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è sostituito dal seguente:

"7. Vigilano sull'osservanza di questa legge l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali, le altre categorie di personale individuate dal regolamento di esecuzione nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. L'articolo 41 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

"Art. 41

Vigilanza

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti venatori dipendenti o volontari proposti dall'ente gestore, nonché gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

2. La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.

3. Gli agenti venatori, di norma, svolgono le loro funzioni nella circoscrizione territoriale cui sono assegnati. Ad essi, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nel relativo territorio, salvo che vi siano autorizzati dall'ente da cui dipendono.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

2. Il comma 6 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente.

"6. Gli agenti venatori cui è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi del titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o delle altre disposizioni statali in materia svolgono i compiti loro attribuiti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 5 del 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Vigilanza

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il personale incaricato dei servizi di polizia locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari incaricati di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'inquinamento acustico

1. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituito dal seguente:

"4. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni in materia d'inquinamento acustico l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il personale incaricato dei servizi di polizia locale, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni in parola, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato, nel cui bilancio sono introitati i proventi delle sanzioni."

Art. 8

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2001 è inserito il seguente:

"1 bis. La vigilanza sui divieti di navigazione previsti dal comma 3 dell'articolo 14, dall'articolo 32 e dall'articolo 33 è esercitata anche dagli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. A questo scopo la Provincia organizza appositi corsi di abilitazione, assumendone gli

oneri. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."

Art. 9

Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Concorrono a vigilare sull'osservanza del titolo IV, capo II, del titolo V e dell'articolo 100, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela degli animali o dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

3 ter. In presenza di un numero minimo di interessati la Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 123 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"2 bis. Vigilano sull'osservanza del titolo III di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione - organizzato dalla Provincia con oneri a suo carico - e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza. Gli agenti volontari trasmettono i risultati della loro attività all'organo di tutela del paesaggio competente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui il loro servizio è coordinato con quello degli altri incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati."